

<b>Zeitschrift:</b>	Action : Zivilschutz, Bevölkerungsschutz, Kulturgüterschutz = Protection civile, protection de la population, protection des biens culturels = Protezione civile, protezione della popolazione, protezione dei beni culturali
<b>Herausgeber:</b>	Schweizerischer Zivilschutzverband
<b>Band:</b>	51 (2004)
<b>Heft:</b>	1
<b>Artikel:</b>	Attività fisica e sport nella protezione civile
<b>Autor:</b>	[s.n.]
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-369836">https://doi.org/10.5169/seals-369836</a>

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 22.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

ma non più quelle sull'allarme. Verrà infatti emanata una nuova *Ordinanza sull'allarme* (OAll) che riunirà tutte le disposizioni federali concernenti il preallarme, l'allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento presso la popolazione, finora sparse in varie norme.

L'ordinanza sull'allarme entra in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione dell'articolo 16, capoverso 4: «I Cantoni garantiscono che le sirene ubicate nelle zone 1 e 2 attorno agli impianti nucleari possano essere azionate, tutte insieme o nei singoli settori nella zona 2,

tramite il telecomando centralizzato.» Per motivi tecnici, questo capoverso entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2006.

#### **Idoneità al servizio di protezione civile valutata dalla Confederazione**

In base all'articolo 27 della nuova legge federale, il Consiglio federale e i Cantoni potranno chiamare i militi della protezione civile a prestare interventi di pubblica utilità a livello intercantionale e nazionale. La nuova *Ordinanza sugli interventi della protezione ci-*

*vile a favore della comunità* (OIPCC) conterrà le prescrizioni esecutive in materia e definirà le condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con la riforma della protezione civile ed Esercito XXI, i militi di queste due organizzazioni verranno reclutati tramite un'unica procedura. Il compito di valutare l'idoneità al servizio spetterà unicamente alla Confederazione. L'*Ordinanza sull'apprezzamento medico delle persone tenute a servire nella protezione civile* (OAMP) disciplinerà i dettagli in merito. □

#### CORSO PER IL PERSONALE INSEGNANTE

## Attività fisica e sport nella protezione civile

**UFPP. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) intende integrare l'attività fisica e sportiva nei corsi della protezione civile. A tal fine ha elaborato un nuovo corso per istruttori sportivi della protezione civile, destinato al personale insegnante della Confederazione e dei Cantoni.**

Nel suo «Concetto per una politica dello sport in Svizzera: pianificazione e applicazione» del 10 settembre 2001, il Consiglio federale chiede all'esercito e alla protezione civile di promuovere l'attività fisica al fine di preservare la salute e la condizione fisica. La sezione Istruzione dell'UFPP ha quindi elaborato, in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport (UFSPO) ed un consulente esterno, un piano per lo svolgimento di lezioni d'attività fisica e sportiva durante i corsi della protezione civile.

Il corso per istruttori sportivi della protezione civile tiene conto di diverse esigenze. Uno dei suoi obiettivi è insegnare ai partecipanti come svolgere, in modo stimolante e piacevole, lezioni d'attività fisica e sportiva basate su un programma attuale e adeguato alla situazione. Ciò permette di promuovere il benessere e l'attività fisica per preservare la salute.

Un altro obiettivo del corso è insegnare ai partecipanti i principi di un'attività fisica e sportiva salutare, allo scopo di rafforzare la consapevolezza del proprio corpo, di promuovere lo sport come prevenzione, il fair-play e la funzione sociale dello sport.

Durante l'istruzione generale ed i corsi specialistici per assistenti di stato maggiore, addetti all'assistenza e pionieri, si mira inoltre a migliorare le prestazioni fisiche ed a sviluppare abitudini salutari. Ciò ha un effetto positivo sulle attività della protezione civile.

#### **Integrazione dell'attività fisica e sportiva nei corsi**

Le attività fisiche e sportive offerte durante i corsi per il personale insegnante federale e cantonale e i corsi quadri, complementari e di perfezionamento rientrano nella sfera di competenza della Confederazione e verranno coordinate da «istruttori sportivi della protezione civile». Dal 2004, i corsi del CFIS della durata minima di tre giorni prevedranno una lezione obbligatoria di sport.

A livello cantonale, le lezioni d'attività fisica e sportiva verranno integrate nel programma dell'istruzione generale e specialistica in base alla decisione dell'ufficio cantonale responsabile della protezione civile. Le direzioni dei centri d'istruzione saranno responsabili di

svolgere queste lezioni. Il concetto summenzionato prevede due lezioni settimanali d'attività fisica e sportiva, impartite da istruttori sportivi della protezione civile. Nel programma di lavoro va integrata almeno un'ora di sport.


#### **Corso pilota per istruttori sportivi della protezione civile**

A fine agosto si è svolto, presso il centro federale d'istruzione di Schwarzenburg (CFIS), il corso pilota per istruttori sportivi della protezione civile. Vi hanno partecipato sia istruttori cantonali che federali. Il corso ha riscosso molto successo: l'integrazione dell'attività fisica e sportiva nei corsi della protezione civile ha convinto i partecipanti e i relativi documenti didattici sono stati giudicati validi, chiari e funzionali. I prossimi corsi per istruttori sportivi si terranno dal 24 al 28 maggio 2004 (in francese) e dal 16 al 20 agosto 2004 (in tedesco) presso il CFIS.

Di principio, il corso è destinato innanzi tutto al personale insegnante a tempo pieno dei Cantoni. È però possibile iscrivere anche altri collaboratori dell'Ufficio cantonale responsabile della protezione civile, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti: monitor Gioventù e Sport 2, insegnante diplomato di ginnastica o sport oppure persone con formazione analoga. □



**Esercizio didattico: discussione.**



**Colloqui didattici.**